

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Martedì 2 giugno 1998. — Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Fausto Vigevani.

La seduta comincia alle 13,55.

Schema di decreto legislativo recante l'istituzione dell'Ente tabacchi italiani, ai sensi degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo sospeso, da ultimo, nella seduta del 27 maggio.

Il senatore Michele BONATESTA rileva l'opportunità di una definizione preliminare della questione di legittimità costituzionale emersa nella seduta precedente.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI ribadisce che la questione avrà ingresso nella procedura in corso sotto forma di emendamenti o di pareri alternativi. Prendendo atto comunque della dichiarazione del senatore Bonatesta, ritiene di poter esprimere un suo personale avviso notando che lo schema in esame può ritenersi ricompreso nell'ambito della delega di cui alla legge n. 59 del 1997, visto che l'Amministrazione autonoma Monopoli di Stato (AAMS) rientra nella

testuale definizione di amministrazione autonoma. Osserva inoltre che il particolare carattere dei principi e criteri direttivi della legge delega rappresenta un elemento voluto dallo stesso legislatore.

Il Sottosegretario Fausto VIGEVANI esprime perplessità sulle obiezioni di illegittimità costituzionale per eccesso di delega del provvedimento. A tal proposito fa notare che l'articolo 11, primo comma, alla lettera *a*), prevede esplicitamente che la riforma coinvolga anche le amministrazioni autonome: non vi è dubbio che tra tali amministrazioni rientri l'AAMS. Quanto, poi, al punto *b*) del comma 1 dell'articolo 11, richiamato per argomentare l'eccesso di delega, osserva che si tratta di una disposizione che legittima la trasformazione in un ente e dà forza non solo al fatto che si riformi l'AAMS, ma la si costituisca in ente pubblico economico. Per tali ragioni ritiene che il provvedimento in esame sia conforme alla delega della legge n. 59 del 1997.

Il senatore Michele BONATESTA fa presente che dubbi di legittimità costituzionale del provvedimento in esame sono stati sollevati sotto diversi profili anche dalla XI Commissione lavoro e dalla VI Commissione finanze della Camera, la quale sembra giustificare il ricorso allo strumento del decreto legislativo solo per

ovviare al serio stato di crisi in cui versa l'AAMS.

Il Sottosegretario Fausto VIGEVANI, ricordando quanto già precisato in Commissione lavoro, rileva che l'articolo 4, comma 5, del provvedimento in esame richiama i medesimi termini previsti dalla legge n. 59 all'articolo 11, comma 2, lettera a), ed all'articolo 14, lettera s).

Il senatore Renzo GUBERT, illustrando anche la sua proposta di parere alternativa, esprime perplessità sulle argomentazioni addotte dal Governo a sostegno della legittimità costituzionale del provvedimento. In primo luogo, se il Parlamento avesse inteso davvero conferire sulla materia in esame la delega al Governo, non si capirebbe il motivo per cui la questione dei Monopoli di Stato sia stata inizialmente esaminata utilizzando le vie ordinarie e non il percorso delineato dalla legge n. 59, peraltro già vigente. In secondo luogo, fa presente che la riforma delle amministrazioni autonome, di cui alla lettera a) dell'articolo 11 della legge n. 59, ha un senso se finalizzata al riordino della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri. A tal proposito, osserva che il provvedimento in esame non è strumentale all'obiettivo della riorganizzazione dei Ministeri suddetti. Quanto, poi, all'articolo 11, lettera b), rileva che gli enti ivi contemplati sono enti che operano nella promozione e non enti che producono, come accade per l'Amministrazione autonoma Monopoli di Stato.

Conclude ravvisando, pertanto, un eccesso di delega nel provvedimento in esame.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, preso atto della posizione dei gruppi sulla questione di legittimità costituzionale, propone di proseguire nei lavori.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 1, su cui il deputato Aldo CENNAMO, *relatore*, si era espresso con l'invito al ritiro.

Quanto agli emendamenti Gubert 2 e Bonato 3, il relatore propone di recepirne in parte lo spirito con una riformulazione del sesto e settimo punto delle premesse dal seguente tenore: « preso atto di alcune difficoltà emerse nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge governativo vertente sulla medesima materia e del fatto che non è stato possibile pervenire all'approvazione definitiva di un provvedimento di riforma della AAMS entro i tempi rapidi che la necessità di fronteggiare la gravità della situazione della medesima amministrazione richiede; rilevato che la suddetta necessità ha indotto il Governo ad avvalersi dello strumento del decreto delegato, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge n. 59 del 1997, che consente all'Esecutivo di emanare decreti legislativi diretti a razionalizzare l'ordinamento delle amministrazioni autonome ».

Concordi i presentatori, la Commissione approva tale riformulazione.

Il deputato Aldo CENNAMO, *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Gubert 4.

Dopo l'intervento del senatore Renzo GUBERT, che ritiene preferibile rimettere la scelta della sede dell'Ente all'autonomia dello stesso, il Sottosegretario Fausto VIGEVANI ne rileva l'inopportunità, ritenendo che in tal modo si potrebbero determinare momenti di tensione tra i dipendenti.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 4.

Il deputato Aldo CENNAMO, *relatore*, propone di accogliere parzialmente l'emendamento Gubert 5 con una riformulazione della condizione 1) della proposta di parere dal seguente tenore: « sia garantito il sollecito avvio dell'attività dell'Ente tabacchi italiani, a tal fine assicurando il coordinamento fra le disposizioni di cui ai commi 2 dell'articolo 1 e al comma 4 dell'articolo 3 ».

Concorde il presentatore, la Commissione approva tale riformulazione.

Il deputato Aldo CENNAMO, *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Magnalbò 6.

Insistendo il presentatore per la votazione, la Commissione respinge l'emendamento.

Quanto all'emendamento Magnalbò 7, il relatore propone di accoglierlo in parte con una riformulazione da inserire tra le condizioni dal seguente tenore: « al comma 6 dell'articolo 1 si sostituiscano le parole da "entrata in vigore" fino a "articolo 2" con le seguenti: "insediamento del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, con deliberazione dello stesso consiglio" ».

Concorde il presentatore, la Commissione approva tale riformulazione.

Quanto agli emendamenti Gubert 8 e Bonato 8-*bis*, il relatore esprime parere contrario.

Dopo l'intervento del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, che rileva l'inopportunità del principio secondo cui il parere si intende positivo qualora le competenti Commissioni non si esprimano entro quarantacinque giorni, visto che in tal modo si introduce in una procedura parlamentare un principio quale quello del « silenzio-assenso » tipicamente amministrativo, la Commissione approva gli emendamenti Gubert 8 e Bonato 8-*bis*.

Quanto all'emendamento Gubert 9, il relatore ne propone una riformulazione da inserire tra le premesse del parere dal seguente tenore: « valutata positivamente la preferenza accordata per un collocamento sul mercato della e delle Spa derivante dalla trasformazione che favorisca l'azionariato diffuso ».

Concorde il presentatore, la Commissione approva tale riformulazione.

Su invito del relatore, il deputato Nuccio CARRARA ritira il suo emendamento 10.

Quanto all'emendamento Carrara 11, il relatore propone di accoglierne in parte lo spirito aggiungendo al termine della condizione 2) della proposta di parere le seguenti parole: « sottolineando che le attività attribuite all'Ente sono esclusivamente quelle relative alla produzione industriale del tabacco e del sale ».

Il deputato Nuccio CARRARA, ricordando che l'Ente tabacchi italiani avvierà la sua attività solo alla data di insediamento del consiglio di amministrazione, mentre il comma 7 dell'articolo 1 dello schema di decreto entra in vigore alla data di pubblicazione del decreto, fa presente che, nelle more dell'istituzione dell'ente, l'AAMS potrebbe dare in concessione attività e servizi di natura industriale e commerciale, strumentali rispetto alle attività esercitate anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 29 gennaio 1986, n. 25. Rileva l'opportunità di coordinare il comma 7 con il comma 2 dello stesso articolo 1, chiarendo nel parere che, anche nelle more dell'istituzione dell'ente, l'AAMS può affidare in concessione le attività ed i servizi di natura industriale e commerciale strumentali all'esercizio del lotto e delle lotterie, che restano escluse dalla devoluzione alle competenze del futuro ente.

Il relatore propone pertanto di inserire nel parere una precisazione nel senso indicato dal deputato Carrara: la Commissione approva.

Quanto all'emendamento Magnalbò 12, il relatore ne propone una riformulazione da inserire come condizione del parere e dal seguente tenore: inserire dopo il primo periodo del comma 6 dell'articolo 1 « alle quali sono trasferite tutte le attive produttive e commerciali già attribuite all'Ente ».

Concorde il presentatore, la Commissione approva tale riformulazione.

Quanto agli emendamenti Magnalbò 13 e 14, il relatore propone di accoglierli in parte inserendo nel parere un richiamo alla normativa vigente sia in materia di tutela del consumatore e della concorrenza sia in materia di riduzione del capitale.

Concorde il presentatore la Commissione approva la proposta del relatore.

Su invito del relatore, il senatore Gubert ritira l'emendamento 15.

Il relatore invita al ritiro dell'emendamento Gubert 16 ritenendo inopportuno derogare alla normativa vigente in materia di organizzazioni sindacali.

Il Sottosegretario Fausto VIGEVANI rileva come ciascuna organizzazione sindacale abbia titolo a partecipare alle trattative sulla base del numero di tessere. Fa presente, inoltre, che possono costituirsi patti formali di appartenenza sulla base dei quali si incrementano le adesioni solo nell'ambito di piccole organizzazioni sindacali e non per le organizzazioni maggiormente rappresentative, come proposto nell'emendamento Gubert 16.

Insistendo il presentatore per la votazione, la Commissione respinge l'emendamento.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI invita il relatore ad esprimere il parere sui restanti emendamenti al fine di agevolare il prosieguo dei lavori.

Il deputato Aldo CENNAMO, *relatore*, illustrando i pareri sui restanti emendamenti, chiede spiegazioni relativamente agli emendamenti Bonatesta 17, Stucchi 18, Lubrano di Ricco 19, Gubert 20, Frattini 21, Pinggera 22, Maggiore 23, Carrara 24, Giaretta 25, Tapparo 26, Mundi 27, Magnalbò 28 e Magnalbò 29, che propongono di prevedere all'interno del Comitato consultivo paritetico la partecipazione di rappresentanti di tabaccai, di rappresentanti di produttori di tabacco,

di rappresentanti di gestori di magazzino e di rappresentanti della prima trasformazione del tabacco.

Invita il presentatore al ritiro degli emendamenti Gubert 30 e Gubert 31.

Quanto all'emendamento Magnalbò 32, ne ritiene assorbita la prima parte nella condizione 4) della sua proposta di parere: invita il presentatore al ritiro della seconda parte ritenendola una complicazione eccessiva.

Relativamente, poi, agli emendamenti Li Calzi 33, Bonato 34, Bonato 34-*bis*, Magnalbò 35, Marchetti 36 e Li Calzi 39, di analogo contenuto, ne propone una riformulazione da inserire nella premessa del parere dal seguente tenore: «rilevato che nel testo trasmesso dal Governo è riprodotta sostanzialmente la formulazione del disegno di legge approvato dal Senato, fatta eccezione per l'articolo 4 che contiene alcune integrazioni che tengono conto delle evoluzioni registrate nel frattempo anche sul versante delle relazioni sindacali, ed auspicato che le garanzie a tutela dei lavoratori possono trovare compiuta definizione in sede di approvazione definitiva del provvedimento da parte del Governo».

Esprime parere favorevole all'emendamento Carrara 37.

Invita, poi, i presentatori al ritiro degli emendamenti Li Calzi 38 e Gubert 43.

Chiede al presentatore chiarimenti sull'emendamento Carrara 40.

Quanto agli emendamenti Magnalbò 41 e Magnalbò 42 ne propone una riformulazione da inserire tra le premesse dal seguente tenore: «sotto il profilo procedurale appare opportuno invitare il Governo a demandare ad apposita delibera CIPE la definizione delle modalità di collocamento, eventualmente da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari».

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rinvia l'esame dei restanti emendamenti su cui il relatore ha espresso il suo parere alla prossima seduta prevista per domani, mercoledì 3 giugno.

La seduta termina alle 14,50.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante l'istituzione dell'Ente tabacchi italiani, ai sensi degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.**PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DAL RELATORE, DEPUTATO
ALDO CENNAMO**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante l'istituzione dell'Ente tabacchi italiani;

rilevato che l'esigenza di una riforma dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato appare indifferibile, in considerazione delle condizioni in cui versa la medesima amministrazione sotto il profilo della efficienza e della capacità di competere con la concorrenza, soprattutto per quanto concerne l'attività di lavorazione dei tabacchi;

considerato che a tal fine appare indispensabile, come peraltro ha sottolineato la stessa Corte dei conti, provvedere ad un recupero di competitività da perseguire in primo luogo mediante l'adozione di logiche di gestione manageriali e la trasformazione della struttura amministrativa;

tenuto conto che la riforma deve avvenire in termini tali da evitare di disperdere risorse ed esperienze che possono essere più proficuamente utilizzate, e che a tal fine si deve procedere in modo da mantenere le manifatture di più antica tradizione localizzate sul territorio nazionale;

considerato altresì che l'istituzione dell'ETI nei termini prospettati dallo schema di decreto legislativo corrisponde alle predette finalità;

preso atto delle difficoltà emerse nel corso dell'esame parlamentare del disegno

di legge governativo vertente sulla medesima materia, a causa delle quali non è stato possibile pervenire all'approvazione definitiva di un provvedimento di riforma della AAMS entro i tempi rapidi che la necessità di fronteggiare la gravità della situazione della medesima amministrazione richiede;

rilevato che per questo motivo il Governo ha deciso di avvalersi dello strumento del decreto delegato, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge n. 59 del 1997, che consente all'Esecutivo di emanare decreti legislativi diretti a razionalizzare l'ordinamento delle amministrazioni autonome;

considerato che il ricorso allo strumento del decreto delegato appare quindi giustificato da effettive esigenze, e conforme al dettato della legge di delega per quanto concerne il rispetto dei principi e dei criteri direttivi ivi indicati;

rilevato che il testo dello schema di decreto legislativo prospetta una organica riforma che è diretta a promuovere un complesso processo di ristrutturazione da cui derivano numerose implicazioni di ordine giuridico, economico-patrimoniale e in materia di trattamento del personale, in termini tali da evitare ingiuste penalizzazioni e cercando di conciliare l'obiettivo di una incisiva azione di recupero di efficienza con la previsione di alcune misure a tutela dei lavoratori dipendenti;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia garantito l'immediato avvio dell'attività dell'Ente tabacchi italiani, a tal fine assicurando il coordinamento fra le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 e al comma 4 dell'articolo 3;

2) siano coordinate le disposizioni di cui ai commi 2 e 7 dell'articolo 1, con particolare riferimento alle attività commerciali, allo scopo di evitare eventuali equivoci e dubbi in sede interpretativa riguardo alle attività attribuite all'Ente e a quelle che restano in capo all'AAMS;

3) al medesimo comma 2 dell'articolo 1 sia aggiunto il seguente periodo: « Con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 5 sono adottate disposizioni per la regolamentazione dell'attività di controllo e vigilanza da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sui depositi fiscali dei tabacchi lavorati »;

4) all'articolo 3, comma 4, si forniscano elementi quanto alla composizione della commissione straordinaria che il Ministro delle finanze deve nominare ai fini dell'ordinato trasferimento delle risorse all'ETI, e si stabilisca in sei mesi il termine massimo entro il quale la commissione deve concludere i suoi lavori;

5) all'articolo 4 siano meglio coordinate le disposizioni di cui ai commi 4 e 5;

6) al medesimo articolo 4, comma 4, si precisi che il personale risultante in esubero può essere riammesso nei ruoli dell'amministrazione finanziaria o in quelli di altre pubbliche amministrazioni in soprannumero, conformemente a quanto disposto dal decreto-legge n. 437 del 1996, convertito dalla legge n. 556 del

1996, e nell'ultimo periodo si stabilisca che al medesimo personale deve essere riconosciuta, oltre che la posizione economica, anche l'anzianità che avrebbe conseguito se non fosse transitato nell'ente o nelle società;

7) l'articolo 5 sia riformulato nei seguenti termini: « Con decreto del Ministro delle finanze è adottato il regolamento contenente disposizioni di attuazione delle norme di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto legislativo »;

e con le seguenti osservazioni:

a) siano indicate più precisamente le disposizioni del codice civile richiamate al comma 3 dell'articolo 1, in base alle quali sarebbe disciplinata l'attività dell'ETI;

b) sia riformulato il comma 6 dell'articolo 1 in modo da precisare che l'obbligo di trasmettere al Parlamento, ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni, si riferisce ad un atto del Governo qual è lo schema di delibera del Consiglio dei ministri, e non alla eventuale deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ETI;

c) all'articolo 2, comma 2, si precisi che il termine di un anno dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione si riferisce al periodo entro il quale debbono essere adottate le determinazioni riguardanti i programmi e i processi di ristrutturazione, risanamento e incremento delle produzioni;

d) all'articolo 3, si introduca una disposizione di carattere tributario, conformemente a quanto affermato nella rubrica del medesimo articolo, finalizzata a garantire il regime di neutralità fiscale per le operazioni relative alla istituzione dell'ETI.

ALLEGATO 2

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

Nelle premesse sopprimere il punto secondo, in quanto suona come severa condanna di un'Amministrazione pubblica senza adeguata motivazione.

1.

Gubert.

Nelle premesse sopprimere i punti sesto, settimo e ottavo, in quanto presuppongono che se il Governo ritiene « lento » il procedere del Parlamento (punto sesto), per ciò stesso può prescindere da esso, non solo, ma anche da quanto da esso già deciso, sia pure in modo non formalmente completo.

2.

Gubert.

Sopprimere i capoversi 6, 7, 8 della narrativa.

3.

Bonato.

Premettere al punto 1) delle condizioni la seguente:

D) « Al comma 1 dell'articolo 1 sia previsto che la scelta del comune sede dell'Ente possa essere determinata in autonomia dall'Ente stesso e non fissata per decreto a Roma ».

4.

Gubert.

Sia soppresso il punto 1) delle condizioni, prevedendo già lo schema di decreto la necessaria scansione temporale per un'operazione che, data la complessità ri-

chiamata nelle premesse del parere, non può essere « immediata ».

5.

Gubert.

La Commissione propone di sostituire il primo periodo del comma 2 dell'articolo 1 con il seguente: L'Ente svolge, dalla data di entrata in sede del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, tutte le attività già attribuite all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto.

6.

Magnalbò.

La Commissione ritiene opportuno ampliare il termine previsto, dal comma 6 dell'articolo 1, per la trasformazione dell'Ente in una o più società per azioni estendendolo ad un periodo di 36 mesi. Si ritiene quindi di modificare il testo sostituendo alle parole: non prima di dodici e non oltre ventiquattro mesi le seguenti: non prima di 36 mesi.

7.

Magnalbò.

Dopo il punto 1) delle condizioni, aggiungere la seguente:

1-bis) all'articolo 1, comma 6, sia stralciato il principio che, se le competenti commissioni parlamentari non si esprimono entro 45 giorni, il loro parere si intenda positivo.

8.

Gubert.

Aggiungere dopo il punto 1):

4) all'articolo 1, comma 6, sopprimere le parole « decorso tale termine, il parere si intende espresso in senso favorevole ».

8-bis.

Bonato.

Dopo il punto 1) delle condizioni sia inserito il seguente:

1-bis) all'articolo 1, comma 6, sia previsto che non solo una parte, ma « la maggior parte » delle azioni sia riservata all'azionariato diffuso, in modo che si arrivi a un assetto societario da « public company ».

9.

Gubert.

Sostituire il punto 2 delle condizioni con il seguente:

« L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a dare in concessione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, attività e servizi di natura industriale e strumentali rispetto alle attività esercitate ».

10.

Nuccio Carrara.

Sostituire il punto 2 delle condizioni con il seguente:

2) sia riformulato il comma 7 dell'articolo 1 nei seguenti termini:

« L'Amministrazione dei Monopoli di Stato è autorizzata a dare in concessione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, attività e servizi di natura industriale strumentali per l'esercizio del lotto e delle lotterie ».

11.

Nuccio Carrara.

Al punto 2) la Commissione ritiene opportuno inserire dopo il comma 6 dell'articolo 1 il seguente comma:

« 6-bis. Alle società per azioni saranno trasferite tutte le attività produttive e commerciali già attribuite all'Ente. Restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già conferite o affidate all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed all'Ente tabacchi italiano ».

12.

Magnalbò.

Al punto 2) la Commissione ritiene opportuno inserire alla fine del comma 7 il seguente periodo:

« La concessione deve regolare espressamente le modalità di applicazione dell'articolo 2597 del codice civile e di ogni altra norma a tutela del consumatore e della concorrenza ».

13.

Magnalbò.

Al punto 2) la Commissione ritiene opportuno aggiungere alla fine del comma 7 dell'articolo 1 il seguente periodo: La concessionaria decade ove nell'anno di approvazione del bilancio risultino perdite pari o superiori ad un quinto del capitale sociale.

14.

Magnalbò.

Dopo il punto 2) delle condizioni, inserire il seguente:

2-bis) l'articolo 2 sia completamente riscritto rendendolo coerente con la natura dell'ente come società per azioni. Diritti e doveri dei soci di una società per azioni sono già disciplinati e quindi all'ente va applicata la disciplina prevista per le altre SpA, anche se il proprietario delle azioni è lo Stato.

15.

Gubert.

Dopo il punto 3) delle condizioni, inserire il seguente:

3-bis) All'articolo 2, comma 2, si preveda che, ai fini della designazione dei rappresentanti dei lavoratori da parte delle organizzazioni maggiormente rappresentative, si consideri come unica organizzazione un insieme di più organizzazioni sindacali legate tra loro da un patto di unità di azione, al fine di consentire una rappresentanza realmente pluralista.

16.

Gubert.

La Commissione, in considerazione del testo approvato dal Senato il 5 giugno 1997, relativo all'istituzione dell'Ente tabacchi italiani e in particolare alle norme relative l'istituendo Comitato consultivo paritetico, ritiene opportuno che anche il provvedimento in titolo nell'ambito di detto Comitato, di cui al comma 2 dell'articolo 2, includa la presenza di un rappresentante dei tabaccai.

17.

Bonatesta.

Al parere del relatore, inserire dopo il punto 3) il seguente punto 3-bis): Prevedere la partecipazione di un rappresentante dell'Associazione di categoria — rivenditori di tabacchi — nel Comitato consultivo paritetico di cui all'articolo 2, comma 2, dello schema di decreto.

18.

Stucchi.

Dopo il punto 3) del parere del relatore aggiungere il seguente 3-bis:

«All'articolo 2 dello schema di decreto, comma 2, dopo la parola categorie aggiun-

gere il seguente periodo: ed ancora un rappresentante della categoria dei tabaccai».

19.

Lubrano di Ricco.

Dopo il punto 3) delle condizioni si inserisca il seguente:

3-bis) All'articolo 2, comma 2 sia prevista nel comitato paritetico la presenza di un rappresentante dei tabaccai, come già deciso dal Senato, dato che tale Comitato è chiamato ad esprimere pareri su « programmi generali » anche commerciali e anche attinenti la ristrutturazione, con riflessi non secondari sulla categoria, di importanza almeno pari a quella dei lavoratori dipendenti dall'ente.

20.

Gubert.

Dopo il punto 3, inserire il seguente:

3-bis) all'articolo 2, comma 2, occorre assicurare idonea rappresentanza alla categoria dei tabaccai nel Comitato paritetico.

21.

Frattini.

Nella parte relativa alle condizioni, dopo il numero 3) si propone di inserire il seguente passo:

La categoria dei tabaccai comprende 60.000 aziende a gestione familiare, stanti gli effetti diretti che avranno le decisioni del comitato consultivo di cui al secondo comma dell'articolo 2 anche nei confronti di tabaccai si propone di inserire al secondo comma dell'articolo 2 dopo le parole: « rappresentanti dei lavoratori dipendenti dell'ente » le seguenti: « e rappresentanti dei gestori di magazzino rappresentanti dei tabaccai ».

22.

Pingerra.

Dopo il punto 3) inserire il seguente punto:

3-bis. All'articolo 2, comma 2, terzo periodo, si ritiene necessario inserire tra i partecipanti al comitato consultivo paritetico anche i rappresentanti dei gestori di magazzino e dei tabaccai.

23.

Maggiore.

All'articolo 2 comma 2, va prevista la rappresentanza della categoria dei tabaccai nel comitato consultivo paritetico.

24.

Nuccio Carrara.

Dopo il punto 3 aggiungere il seguente punto:

3-bis. Si ritiene opportuno integrare la composizione del comitato consultivo paritetico di cui all'articolo 2, comma 2, prevedendo la partecipazione di una rappresentanza dei tabaccai, designata dalle organizzazioni maggiormente rappresentative di categoria.

25.

Giaretta.

Aggiungere dopo il punto 3):

3-bis. Il comitato consultivo paritetico vede la partecipazione di un rappresentante dei tabaccai designato dall'organizzazione maggiormente rappresentativa della categoria.

26.

Tapparo.

Aggiungere dopo il punto 3):

All'articolo 2 comma 2 dopo le parole: in numero non inferiore a sei, aggiungere le seguenti: ed un rappresentante della

categoria dei tabaccai designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle rispettive categorie.

27.

Mundi.

Aggiungere dopo il punto 3):

La Commissione ritiene opportuno che la composizione del Comitato consultivo paritetico, di cui all'articolo 2 comma 2, sia integrata da due rappresentanti della produzione e della prima trasformazione del tabacco.

28.

Magnalbò.

Aggiungere dopo il punto 3):

La Commissione ritiene opportuno che il Governo, nella fase di costituzione del consiglio di amministrazione e nella successiva privatizzazione del monopolio di Stato, tenga in considerazione gli interessi dei produttori e dei trasformatori di tabacco, poiché tale settore in Italia coinvolge oltre 175.000 lavoratori.

29.

Magnalbò.

Dopo il punto 3) delle condizioni inserire il seguente:

3-bis) all'articolo 2, comma 3 si preveda che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti dall'Assemblea dei soci e il presidente sia eletto nel suo seno dal Consiglio di amministrazione. Identicamente sia l'assemblea dei soci ad eleggere i revisori dei conti di cui al comma 5.

30.

Gubert.

Dopo il punto 3) delle condizioni sia inserita la seguente:

3-bis) All'articolo 2, comma 3, si preveda che il presidente sia eletto dal consiglio di amministrazione, come si conviene ad una società per azioni con un minimo di autonomia.

31.

Gubert.

Al punto 4): La Commissione ritiene opportuno che siano specificati i requisiti dei membri della istituenda Commissione straordinaria, di cui al comma 4 dell'articolo 3, deputata al trasferimento delle risorse ai fini dell'inizio delle attività dell'ente pubblico economico. Si ritiene altresì che le proposte di nomina — da parte del Ministro delle finanze — e i relativi *curricula* debbano essere sottoposti all'esame delle competenti Commissioni parlamentari.

32.

Magnalbò.

Abolire il punto 5) delle condizioni o, in subordine, aggiungere:

5) ...precisando che l'articolo 35 e 35-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993 e successive modificazioni non sono applicabili agli esuberanti derivanti dell'ammissione e riammissione, in soprannumero, nei ruoli della pubblica amministrazione per effetto di processi di ristrutturazione dell'Ente o delle successive società per azioni.

33.

Li Calzi.

Sostituire il punto 5) con il seguente:

« 5) all'articolo 4 sostituire il comma 4 con il seguente: il personale trasferito all'ente e alle società per azioni in cui quest'ultimo viene trasformato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, che risultasse in esubero a seguito di ristrutturazioni

aziendali eventualmente verificatesi anche nei sette anni successivi alla data di trasformazione dell'ente in società per azioni, ha diritto di essere riammesso, su domanda da presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione di esubero, nei ruoli dell'amministrazione finanziaria, anche in soprannumero, e in quelli di altre pubbliche amministrazioni. Al personale riammesso si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 232, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, come modificata dall'articolo 8 del decreto legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, nella legge 24 ottobre 1996, n. 556. La riammissione avviene mediante specifici accordi di mobilità, in aree territoriali della stessa provincia o di province limitrofe, e di riqualificazione del personale intercorsi fra l'ente o le società derivate, le amministrazioni pubbliche interessate e le organizzazioni sindacali fino alla definizione delle situazioni giuridiche conseguenti all'esercizio della facoltà di chiedere la riammissione, l'onere economico relativo al personale interessato resta a carico dell'ente o delle società derivate. Al predetto personale viene riconosciuta la posizione economica, nonché l'anzianità, che avrebbe conseguito presso l'amministrazione finanziaria se non fosse transitato nell'ente o nelle società ».

34.

Bonato.

Sostituire il punto 5) con il seguente:

« 5) all'articolo 4 sostituire il comma 6 con il seguente: al personale che venisse dichiarato in esubero che abbia almeno trenta anni di anzianità contributiva o almeno cinquantotto anni di età e quindici anni di anzianità contributiva si applicano, a domanda da presentare entro 60 giorni dalla comunicazione di esubero, i benefici in materia di prepensionamento su base volontaria previsti dalla legge 7 giugno 1990, n.141, con onere a carico dell'ente o della società derivata ».

34-bis.

Bonato.

Al punto 5) la Commissione ritiene opportuno modificare l'articolo 4 affinché siano inserite le seguenti disposizioni normative: Il personale trasferito alla SpA ha titolo alla liquidazione dell'indennità di buonuscita ed è iscritto all'assicurazione generale per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti presso l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Allo stesso personale è conservato, a domanda da presentarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dal trasferimento all'Ente, il diritto al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, in base alle disposizioni di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, in base alle disposizioni di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre, n. 1092 e successive modificazioni ed integrazioni. Per coloro che non hanno esercitato la scelta per il mantenimento del diritto al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, l'Ente provvede a costituire la posizione assicurativa presso l'INPS anche con riferimento ai periodi individualmente maturati. A tal fine lo Stato provvede al versamento all'INPS della riserva matematica, determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sulla base delle tabelle allegate al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981. Detto versamento è effettuato in quindici annualità costanti posticipate con applicazione dell'interesse annuo lordo del 5 per cento e, al relativo onere, valutato in lire 20 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 6, della legge 29 ottobre 1991, n. 358. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. Per coloro che hanno esercitato la facoltà di opzione per il trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, l'INPS è tenuto, al

momento della collocazione in quiescenza dei singoli soggetti interessati, al versamento all'Istituto nazionale previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (INPDAP) del complessivo ammontare dei contributi riscossi per la relativa posizione assicurativa, determinato ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Per coloro che sono assegnati ad altre amministrazioni pubbliche, tenute ad iscrizioni previdenziali sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e di superstiti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

35.

Magnalbò.

Sostituire il punto 6) con il seguente:

6) all'articolo 4 sopprimere il comma 5.

36.

Marchetti.

Al punto 6 delle condizioni va precisato che il personale risultante in esubero è riammesso nei ruoli dell'amministrazione finanziaria o in quelli di altre pubbliche amministrazioni anche in soprannumero.

37.

Nuccio Carrara.

Aggiungere dopo il punto 6):

6-bis. Al comma 9 dell'articolo 4 si precisi che il Fondo di previdenza di cui all'articolo 17 della legge 25 del 1986 conserva la sua validità e che, in sede contrattuale, si definisca il suo finanziamento, con quote a carico del lavoratore, e che il Fondo stesso possa essere utilizzato per il finanziamento della previdenza integrativa di cui al comma 2 dell'articolo 4.

38.

Li Calzi.

Aggiungere dopo il punto 6):

6-ter. Si sopprima il comma 10 dell'articolo 4 e si ripristini, in materia di prepensionamento, il testo del disegno di legge n. 1822 già approvato dal Senato ed ora all'esame della VI Commissione della Camera che prevede, per il personale in esubero, l'applicazione della legge 141 del 1990.

39.

Li Calzi.

Al punto b), sesto comma, sopprimerlo, può configurarsi eccesso di delega in quanto è impossibile conferire, come di fatto viene implicitamente con il presente decreto legislativo, ad una società per azioni di monopolio della produzione di tabacchi oggi riservata allo Stato dalla legge n. 907 del 17 luglio 1942, articolo 42.

40.

Nuccio Carrara.

Aggiungere dopo il punto b):

La Commissione ritiene opportuno aggiungere alla fine del comma 6 dell'articolo 1 i seguenti periodi:

« A tal fine prima della trasformazione il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) delibera in ordine alla proprietà e al collocamento delle partecipazioni azionarie, favorendone la massima diffusione tra i risparmiatori prevedendo la riserva di una parte

delle stesse per un azionario diffuso comprendenti i dipendenti, i tabaccai e i gestori ai quali è consentita una sottoscrizione primaria fino ad un massimo del 10 per cento delle azioni stesse. Si applicano le disposizioni all'articolo 15, del comma 2 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito con modificazione, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Lo schema di delibera del CIPE è preventivamente inviato alle Commissioni parlamentari competenti che esprimono il parere nel termine di trenta giorni ».

41.

Magnalbò.

Aggiungere dopo il punto b):

La Commissione ritiene opportuno che all'articolo 1, comma 6 venga prevista anche una riserva di azionariato sia per i produttori che per i trasformatori di tabacco.

42.

Magnalbò.

Sia soppressa l'osservazione c), dato che le determinazioni concernenti programmi generati e processi di ristrutturazione sono e devono essere un'attività continua del consiglio di amministrazione e non un'attività una tantum; pertanto il termine ivi previsto va inteso per le prime determinazioni al riguardo, non per tutte.

43.

Gubert.

ALLEGATO 3

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA, DEPOSITATA
DAL SENATORE RENZO GUBERT**

Premesso che:

il Senato ha approvato il 5 giugno 1997, e quindi in data successiva all'approvazione della legge 59 del 1997 (ritenuta legge delegante), un disegno di legge di iniziativa governativa (A.S. n.1522) avente ad oggetto la disciplina trattata dallo schema di decreto in esame;

la Camera dei deputati ha all'esame tale disegno di legge (A.C.n.3652);

il richiamato testo delegante, l'articolo 11 lettera a) della legge n. 59 del 1997, fa riferimento alla razionalizzazione dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, che non risulta in alcun punto dello schema di decreto l'obiettivo dell'istituzione dell'Ente tabacchi italiani;

il richiamato ulteriore testo delegante, l'articolo 11, lettera b), della legge n. 59 del 1997, si riferisce al riordino di enti pubblici nazionali che operano nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale, e pertanto ad enti aventi natura e finalità diverse da quelle caratterizzanti l'AAMS;

la Commissione

ESPRIME PARERE CONTRARIO

allo schema di decreto stesso, in quanto privo di adeguata norma legittimante, come del resto anche indirettamente rilevabile dalle iniziative legislative in materia da parte del Governo, del Senato e della Camera successive all'approvazione della norma ora giudicata delegante.

Gubert.